



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

ELABORATO
V02

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Valutazione di Incidenza Ambientale
Dichiarazione di non necessità e Relazione
Tecnica redatta ai sensi del paragrafo 2.2
dell'Allegato A della DGRV n.1400/2017

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Sindaco

Diego Parisotto

Assessore LLPP. Viabilità e Urbanistica

Omar Luison

Assessore Ambiente

Alessia Civiero

Ufficio Lavori Pubblici, Ambiente,

Manutenzione e Urbanistica

Responsabile

Ing. Sergio Daminato

Gruppo di Lavoro

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"PROGETTO DECIBEL S.R.L."

Ing. Cristian Rinaldi

Arch. Maria Elena Bovo

"MRM PLUS"

Dott.ssa Urb. Sara Margaretto

Dott. Pian. Gianluca Ramo

ADOZIONE
DCC N.....DEL.....
APPROVAZIONE
DCC N..... DEL.....

GIUGNO 2023

INDICE

1. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - ALLEGATO "E"	4
RELAZIONE TECNICA (DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA).....	10
2. PREMESSA.....	10
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	14
4. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE	20
5. NORME IN MATERIA DI ACUSTICA.....	21
6. CLASSIFICAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	24
7. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	26
7.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CLASSE I	26
7.2. PASSI METODOLOGICI PER LA DEFINIZIONE DELLE CLASSI II, III E IV	26
7.3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CLASSE V E VI.....	26
7.4. AREE AGRICOLE	27
7.5. VINCOLO PAESAGGISTICO.....	27
7.6. VIABILITÀ E FASCE DI RISPETTO.....	27
8. FASCE DI TRANSIZIONE	28
9. CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE A DIVERSA CLASSE.....	28
10.CONFRONTO CON LA CLASSIFICAZIONE DATATA DICEMBRE 2002	29
11. RILEVAMENTI STRUMENTALI EFFETTUATI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	51
11.1 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA.....	51
11.2. RILIEVI DI LUNGO PERIODO.....	52
11.3 RILIEVI DI MEDIO PERIODO: 24 ORE	62
11.4 RILIEVI SPOT	72
12 IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	78
12.1 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI LIVELLI SONORI	79
13. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ACUSTICA	80
14.GLI ELABORTI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACISTICA COMUNALE (P.A.C.)	81
15 CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'AREA DI PIANO.....	82
16 ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000.....	83
17 RELAZIONI TRA LE PREVISIONI DI PIANO E LA RETE NATURA 2000	91

18 TUTELE E VALORI.....	95
19. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI	96
20 CONSIDERAZIONI.....	98
21 ESITO DELLA PROCEDURA VALITATIVA	99

1. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - ALLEGATO "E"

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La sottoscritta SARA MALGARETTO *nata a Treviso il 07/09/1973 e residente a Treviso in Via Paris Bordone n.32 31100 TREVISO tel. 335-8471610 email: malgaretto.mrmplus@gmail.com pec: sara.malgaretto@archiworldpec.it* in qualità di tecnico valutatore del Piano di Classificazione Acustica Comunale di Castello di Godego (TV)

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto [barrare quello/i pertinente/i]

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

Alla presente si allega la Relazione Tecnica dal titolo: "Piano di Classificazione Acustica Comunale Relazione Tecnica di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza"

Data Giugno 2023

Il DICHIARANTE
Dott.ssa Urb. Sara Malgaretto
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Data Giugno 2023

II DICHIARANTE
Dott.ssa Urb. Sara Margaretto
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

MODELLO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il **Titolare** del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO con sede in Via G. Marconi n.58.

La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è: protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it.

Il **Responsabile della Protezione dei dati** (Data Protection Officer) che la riguardano è COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO con sede in Via G. Marconi n.58.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]:

potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.

potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione] _____, ai sensi del [indicare articolo e atto normativo che regola la diffusione] _____

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O SUO
RAPPRESENTANTE

Data Giugno 2023

Il DICHIARANTE (per presa visione)

Dott.ssa Urb. Sara Malgaretto

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 21 del

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

RELAZIONE TECNICA (Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza)

2. PREMESSA

La presente relazione tecnica è stata realizzata ad integrazione dell'Allegato "E" di cui alla DGR n.1400/2017, la relazione si occupa di descrivere gli aspetti specialistici in riferimento alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza del Piano Comunale di Classificazione Acustica (aggiornamento) di Castello di Godego (TV).

La documentazione è stata realizzata ai sensi della normativa vigente ed in particolare di quanto deliberato dalla Regione del Veneto con DGR n. 1400 del 2017, in attuazione Direttiva "habitat" 92/43/CEE, del D.P.R. 357/1997 e secondo quanto indicato nel documento "La Gestione dei Siti della Rete Natura 2002 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva habitat 92/43/CEE".

La Direttiva Habitat stabilisce all'art. 2 gli obiettivi che hanno portato alla definizione a livello europeo dei Siti di Natura 2000, ovvero:

- ⇒ lo scopo della direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato;
- ⇒ le misure adottate a norma dalla Direttiva Habitat sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;
- ⇒ le misure adottate a norma della direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Sempre in riferimento alla Direttiva Habitat 92/43/CEE gli stati membri si occupano di:

- ⇒ stabilire le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche

dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti;

- ⇒ adottare le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva;
- ⇒ calcolare mediante opportuna valutazione se un piano o progetto può avere incidenze significative su un Sito di Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Conseguentemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, in primis dalla citata Direttiva Habitat 92/43/CEE, la Valutazione di Incidenza ambientale ha lo scopo di valutare in modo approfondito e completo gli effetti potenziali e le eventuali incidenze negative che il progetto può mettere in atto in riferimento al sito tutelato.

In particolare, in riferimento ai contenuti del progetto che sarà illustrato di seguito, le aree della Rete Natura 2000 da prendere in considerazione sono:

- ⇒ ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego".



Individuazione su ortofoto del confine comunale oggetto di PAC (bianco) e della ZPS (verde)

Ai fini della valutazione è importante evidenziare il concetto di "stato di conservazione soddisfacente degli habitat", poiché come stabilito dalla Direttiva Habitat *"la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato"* e che *"per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito"*, è utile riportare quanto stabilito dall'art. 1 della Direttiva, ovvero:

⇒ lo Stato di conservazione di un habitat naturale è l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2 della Direttiva;

⇒ lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato soddisfacente quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi del punto successivo.

⇒ Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Inoltre, come previsto dalla DGR n.1400/2017 al punto 2.2 dell'Allegato A *"piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza"*, secondo quanto espresso al

paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, la valutazione dell'incidenza è necessaria per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione dei siti della rete Natura 2000 *"ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti"* tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

La DGR 1400/2017 definisce al punto 23 del capitolo 2.2 dell'Allegato A che la valutazione di incidenza non è necessaria, tra le altre opzioni, anche per *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Inoltre la DGR stabilisce che nel caso in cui si ricada specificatamente al Punto 23 del succitato elenco presente al capitolo 2.2 dell'Allegato A si debba fare, oltre che la dichiarazione di cui all'Allegato "E", *"una relazione tecnica finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati"*.

La Relazione Tecnica redatta a supporto dell'Allegato E di cui alla DGR 1400/2017, è strutturata in 4 parti principali:

- ⇒ IL PROGETTO: in cui si descrive il progetto, si identificano le caratteristiche e si evidenziano le modifiche apportate allo stato dei luoghi;
 - ⇒ RETE NATURA 2000: parte in cui si individuano e si descrivono le aree tutelate in relazione a quanto disposto dalle procedure e dalla normativa in materia di Valutazione di Incidenza, ed inoltre si evidenziano le relazioni e le connessioni tra l'area di intervento e la Rete Natura 2000;
 - ⇒ TUTELE e VALORI: parte in cui si verifica l'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
3. VALUTAZIONI e CONCLUSIONI: nella fase conclusiva si espone l'esito della Relazione Tecnica in cui si descrivono le valutazioni effettuate e le considerazioni, descrivendo inoltre le attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi da preservare e di valore.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

In accordo con quanto stabilito dalle convenzioni internazionali, il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato il 21 maggio 1992 un'apposita direttiva (n. 92/43/CEE) con la quale viene costituita la rete ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali di specie di interesse comunitario. Tale direttiva, assieme alla 79/409/CEE del 2 aprile 1979, nota col nome Direttiva "Uccelli", concernente la conservazione dell'avifauna selvatica, prevede che gli Stati contribuiscano alla costruzione di Natura 2000 in funzione della presenza e rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti individuando Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

La Direttiva "Uccelli" è stata recepita nella legislazione italiana con legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

La Direttiva prevede, tra l'altro che gli Stati membri, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione della propria area di distribuzione delle specie di uccelli segnalate negli appositi negli elenchi allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente presenti, classifichino come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei per la conservazione di tali specie, adottando idonee misure di salvaguardia (Art. 4, c.1,2, e 4).

Il Ministero dell'Ambiente ha avviato la realizzazione di un sistema informativo su base prevalentemente naturalistica, relativo ai siti di importanza comunitaria rispondenti ai requisiti di Natura 2000 e ha reso pubblico con D.M. del 3 aprile 2000, l'elenco di tali Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE o direttiva Habitat.

Il 30 novembre 2009, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato la nuova versione di questa Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici: la Direttiva 2009/147/CE, che viene pubblicata sulla G.U. Della Comunità Europea il 26.01.2010.

La Regione Veneto si impegna a garantire gli obiettivi di conservazione di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE per tutti i SIC individuati e le ZPS designate e ad applicare la procedura di Valutazione di Incidenza (art. 6 della direttiva 92/43/CEE e art. 5 del DPR n. 357/1997) per assentire alla realizzazione di eventuali progetti che insistano su tali siti, come da normativa regionale specifica.

La normativa che regola i siti della Rete Natura 2000 è la seguente:

Normativa comunitaria

⇒ Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 2.04.1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE);

- ⇒ Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 21.05.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche (92/43/CEE);
- ⇒ Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Di seguito si riportano maggiori dettagli sulle direttive comunitarie di principale interesse:

La Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE)

La prima Direttiva che a livello europeo si è occupata organicamente di conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione Europea è stata la Direttiva 79/409/CEE (successivamente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), nota come "Direttiva Uccelli" concernente la "Conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici". La Direttiva fornisce una serie di indicazioni da seguire per la conservazione di numerose specie di uccelli, elencate in appositi "Allegati" allegati della Direttiva stessa, e l'individuazione da parte degli Stati Membri dell'Unione Europea di aree da destinarsi alla loro vita e riproduzione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). La Direttiva prevede il recepimento a livello nazionale; in particolare tali aree devono essere individuate dalle Regioni o dalle Province Autonome lungo le rotte migratorie dell'avifauna come Z.P.S. finalizzate al mantenimento e salvaguardia degli habitat naturali in cui sono presenti le specie di uccelli individuate.

La Direttiva "Habitat" (92/43/CEE)

Nel 1992 con la Direttiva 92/43/CEE relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat", viene stabilito che la conservazione della biodiversità su tutto il territorio dell'Unione Europea avvenga mediante attività di conservazione e di integrazione tra habitat e specie animali e vegetali. Si realizza così una rete di aree protette meglio nota come "Rete Natura 2000".

Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (valli da pesca, agricoltura tradizionale, i boschi governati, ecc.); riconoscendo il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso l'instaurazione di un "equilibrio dinamico" tra esigenze antropiche e strutture naturali.

Obiettivo della Direttiva è garantire il mantenimento e/o il ripristino di tutti quegli habitat naturali e di tutte quelle specie, appositamente individuate ed elencate negli Allegati I e II della Direttiva stessa e considerati nel loro habitat preferenziale.

Secondo quanto stabilito dall'Allegato III della Direttiva ogni Stato membro dovrà predisporre un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, predisponendo poi la Commissione un elenco dei Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati.

Fondamentale per la gestione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e l'Articolo 6 della Direttiva "Habitat" che detta le disposizioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie significative all'interno delle stesse Z.P.S., e le misure di salvaguardia che disciplinano i piani ed i progetti che potrebbero avere potenziali incidenze significative sui siti tutelati. In altre parole l'Art. 6 della Direttiva "Habitat" prevede che ogni piano o progetto, che possa avere incidenze significative su un S.I.C. od una Z.P.S., debba essere oggetto di un'opportuna valutazione d'incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche degli habitat tutelati e degli obiettivi di conservazione.

Come già evidenziato nella premessa il campo geografico di indagine ed applicazione della relazione di valutazione d'incidenza non è limitato ai soli piani e progetti ricadenti esclusivamente nei territori proposti come Siti Natura 2000, ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possono comunque avere incidenze significative su di esse.

La valutazione d'incidenza ha lo scopo di identificare le possibili incidenze negative per il sito tutelato riguardo agli obiettivi di conservazione del medesimo, tentando, in applicazione del principio di prevenzione, di limitare l'eventuale degrado degli habitat e la perturbazione delle specie presenti, al fine di evitare d'infrangere le Direttive Comunitarie. In caso di progetti di carattere interregionale, o nel caso in cui la Regione e il soggetto proponente, l'Autorità competente a valutare la relazione d'incidenza è quella nazionale; in tutti gli altri casi l'Autorità competente è quella preposta all'approvazione del progetto sottoposto a V.Inc.A.

Normativa Nazionale

Come anticipato, l'Italia ha recepito la direttiva "Uccelli" con la Legge n. 157 dell'11 Febbraio 1992 e la direttiva "Habitat" con il D.P.R. n. 357 dell'8 Settembre 1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche". Quest'ultimo decreto è stato successivamente integrato e modificato, a seguito di un lavoro congiunto tra Ministero e Regioni, dal D.P.R. n. 120 del 12 Marzo 2003.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 12 Marzo 2003 che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. n. 357 dell'8 Settembre 1997; in base all'art. 6 del nuovo D.P.R., comma 1, "nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria, dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone Speciali di Conservazione". Il comma 2 stabilisce inoltre che sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Ai sensi del comma 3 sono da sottoporre a valutazione di incidenza tutti quegli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel

Sito Natura 2000, e che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e/o interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie ed habitat di un Sito Natura 2000, presentano uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano e/o l'intervento può avere sul sito interessato.

Sempre l'Art. 6, comma 9 prevede che, se a seguito della valutazione di incidenza un piano o un progetto risultino avere conseguenze negative sull'integrità di un sito, si dovrà procedere con una valutazione delle possibili alternative; in assenza di queste il piano o l'intervento potranno essere realizzati solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Infine l'Art. 6 comma 10 indica che se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. In tutti gli altri casi (motivi di interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

Di seguito la sintesi della normativa statale di riferimento:

- ⇒ DPR 08.09.1997, n. 357 e succ. mod., concernente il Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- ⇒ Legge 11 febbraio 1992 concernente le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- ⇒ Decreto Ministeriale 25.03.2005 concernente l'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- ⇒ Decreto Ministeriale 25.03.2005 concernente l'elenco dei SIC per la regione biogeografia continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- ⇒ Decreto ministeriale 25.03.2004 concernente l'elenco dei SIC per la regione biogeografia alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- ⇒ Decreto Ministeriale 03.04.2000 – Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- ⇒ Decreto Ministeriale 03.09.2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
- ⇒ D. Lgs 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";
- ⇒ Norme Integrative del D. Lgs 3 aprile 2006 n° 152, recante norme in materia ambientale" (4° correttivo)

Normativa Regionale

In adeguamento alla normativa comunitaria prima e nazionale poi, la Giunta Regionale del Veneto aveva già formulato con Deliberazione n. 1662 del 22 Giugno 2001 i primi orientamenti per l'applicazione delle Direttive Comunitarie e del D.P.R. n. 357/1997, con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza di piani e progetti sulla conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria.

La Regione Veneto ha introdotto le misure di salvaguardia con la citata D.G.R. n. 1662/2001 deliberando l'obbligatorietà della V.Inc.A. per le aree identificate come S.I.C. e/o Z.P.S. interessate da piani e progetti che incidono direttamente o indirettamente sulle stesse, anche se localizzati all'esterno o confinanti, indipendentemente dalla mera distanza fisica.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 29 Agosto 2017, "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.

Procedure e modalità operative, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.201", fornisce nuovi indirizzi per la redazione della valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi nella Regione Veneto. Nello specifico questa nuove linee guida, soprattutto all'Allegato A, delineano i contenuti essenziali della valutazione di incidenza, le professionalità preposte alla redazione dello studio, le Autorità competenti alla valutazione e gli elaborati da presentare. Inoltre nell'Allegato B viene data evidenza di tutti i fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Di seguito la Sintesi della normativa regionale di riferimento in ordine cronologico:

- ⇒ D.G.R. Veneto n. 1662/2001 del 22 Giugno 2001 Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, DPR 8.09.1997, n. 357, D.M. 3.04.2000. Atti di indirizzo (integrato dal DGR del 10.10.2006, n. 3173
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 2803/2002 del 04 Ottobre 2002;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 448/2003 del 21 Febbraio 2003;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 449/2003 del 21 Febbraio 2003;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 2673/2004 del 06 Agosto 2004 integra e modifica le precedenti DGR, provvedendo alla revisione dei SIC e delle ZPS relativi alla Regione Biogeografica Continentale;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 3873/2005 del 13 Dicembre 2005;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 3173/2006 del 10 Ottobre 2006 " Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida

metodologica per la Valutazione di Incidenza. Procedure e modalità operative"; revoca la precedente DGR 2803/2002;

- ⇒ D.G.R. Veneto n. 441/2007 del 27 Febbraio 2007.
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 1885/2007 del 19 Giugno 2007.
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 3919/2007 del 04 Dicembre 2007;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 4059/2007 del 11 Dicembre 2007;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 4572/2007 del 28 Dicembre 2007;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 1125/2008 del 06 Giugno 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 1126/2008 del 06 Giugno 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 1627/2008 del 17 Giugno 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 1915/2008 del 08 Luglio 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 1974/2008 del 15 Luglio 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 2992/2008 del 14 Novembre 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 3526/2008 del 18 Novembre 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 3691/2008 del 25 Novembre 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 3787/2008 del 02 Dicembre 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 3788/2008 del 02 Dicembre 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 4003/2008 del 16 Dicembre 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 4240/2008 del 30 Dicembre 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 4241/2008 del 30 Dicembre 2008;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 1808/2009 del 16 Giugno 2009;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 2816/2009 del 22 Settembre 2009;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 2817/2009 del 22 Settembre 2009;
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 2299/2014 del 09 Dicembre 2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";
- ⇒ D.G.R. Veneto n. 1400/2017 del 29 Agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014

4. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.).

L'operazione di precisazione delle scelte del P.A.T. non deve essere intesa nella sua totalità in capo al primo P.I., ma avviene selettivamente in più fasi successive, attraverso diversi Piani degli Interventi e/o varianti parziali, che predispongono l'attuazione complessiva dello scenario di sviluppo.

Il Comune di Castello di Godego è dotato di Piano di Assetto del Territorio - (PAT), adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 17/06/2015 ai sensi dell'art. 15 della LR n° 11/2004, successivamente approvato con conferenza di servizi in data 07/09/2016, ratificato con delibera della Giunta provinciale n° 77178 del 13/09/2016, pubblicato nel BUR n° 96 del 07/10/2016 ed entrato in vigore il 22/10/2016; - per effetto dell'art. 48 comma 5 della LR n° 11/2004 il Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per le parti incompatibili con il PAT, è diventato il Piano degli Interventi, PI; il PAT è stato oggetto della Variante semplificata per adeguamento alla L.R. n° 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 31/07/2019 ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 06/02/2020; dopo l'approvazione del PAT sono state approvate le seguenti varianti parziali al Piano Interventi:

⇒ varianti n° 1 e 3 (varianti verdi);

⇒ variante n° 2 (variazioni puntuali, nuclei residenziali in territorio extraurbano e annessi rustici non più funzionali);

⇒ varianti n° 2bis e 2tris (Inserimento di opere pubbliche).

Sono state inoltre approvate, le seguenti varianti parziali al Piano Interventi: varianti n° 4 e 5 (Inserimento di opere pubbliche).

In data 07/07/2022 è stata adottata la Variante n.6 al Piano degli Interventi trattasi di una variante generale, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n° 11 "Norme per il Governo del Territorio".

5. NORME IN MATERIA DI ACUSTICA

La Legge 26.10.95 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" assegna, con l'art. 6 comma 1, ai Comuni il compito di procedere alla classificazione acustica del territorio, con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale. La zonizzazione acustica non può, pertanto, prescindere dal Piano Regolatore Generale che rimane il principale strumento di intervento sul territorio.

La Legge quadro conferma la suddivisione del territorio nelle sei classi già previste dal D.P.C.M. 01.03.91; tuttavia i limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.97, uscito in applicazione della Legge 447/95, sono più articolati rispetto a quelli contenuti nel D.P.C.M. 01.03.91; essi sono:

- **Valori limite di emissione (Tabella 1)**, come valori massimi che possono essere emessi dalle singole sorgenti sonore,
- **Valori limite di immissione (Tabella 2)**, come valori massimi del rumore, anche differenziale tra ambiente abitativo ed ambiente esterno, comprensivi di tutte le sorgenti,
- **Valori di attenzione (Tabella 3)**, come valori che segnalano un potenziale rischio per la salute, comprensivi di tutte le sorgenti,
- **Valori di qualità (Tabella 4)**, comprensivi di tutte le sorgenti, e definiti come i valori del rumore da conseguire nel breve, nel medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.

Per quanto riguarda i *valori limite di immissione* di tutte le sorgenti, il decreto prevede che questi debbano essere tali da rispettare il livello massimo di rumore ambientale previsto per la zona in cui viene valutato. Negli ambienti abitativi i valori limite di immissione sono di tipo differenziale, con alcune soglie inferiori.

I *valori limite di emissione* sono pari a quelli di immissione, diminuiti di 5 dBA.

Sono *valori di attenzione* quelli che eguagliano, per la durata di un'ora, i valori limite della Tabella 2, aumentati di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno, oppure gli stessi valori della Tabella 2, se rapportati ad una durata pari ai tempi di riferimento.

Infine, vengono definiti come *valori di qualità* quelli di immissione, diminuiti di 3 dBA.

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti nelle diverse aree del territorio comunale e, quindi della compatibilità delle sorgenti sonore con il tessuto insediativo distribuito nelle diverse zone di classificazione, daranno le indicazioni necessarie alla programmazione degli

interventi successivi finalizzati al progressivo adeguamento ai limiti delle sorgenti eventualmente non compatibili.

Si può affermare che la legge quadro, seguita da numerosi decreti attuati, tuttora in fase di completamento, quali:

- Il citato D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- Il D.P.C.M. 05.12.97 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici"
- Il D.M.A. 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- Il D.P.R. 18.11.1998 n° 459 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- Il D.P.C.M. 16.04.1999 n° 215 "Regolamento per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo, ecc.

ha posto le basi per il controllo ed il miglioramento delle condizioni acustiche dell'ambiente di vita, definendo le condizioni di accettabilità del rumore immesso in ambiente residenziale, del rumore emesso dalle strutture produttive, dal traffico veicolare e ferroviario, ecc.

La Regione Veneto, dapprima con il D.G.R. Veneto 21.09.93 n° 4313 "Criteri orientativi per la suddivisione acustica dei territori", emanato già in applicazione del D.P.C.M. 01.03.1991 e più recentemente con la Legge R.V. 10.05.1999 n° 21 "Norme in materia di inquinamento acustico", ha fornito, per quanto di sua competenza applicazione alla legge quadro.

Inoltre, al fine di omogeneizzare l'aggiornamento di piano con le nuove linee guida emanate dalla provincia di Treviso nel mese di Febbraio 2022, verranno seguite le indicazioni contenute nella "Linee guida per la realizzazione cartografica dei piani comunali di classificazione acustica (PCCA)" Rev.1.02 – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Nella stesura del presente Piano di Zonizzazione Acustica si fa sempre riferimento al quadro normativo richiamato.

Tabella 1: valori limite di emissione

Valori massimi che possono essere emessi dalle singole sorgenti sonore nelle diverse zone.

Classe	Classe di destinazione d'uso del territorio	Limite di emissione diurno (ore 06.00 - 22.00) (dBA)	Limite di emissione notturno (ore 22.00 - 06.00) (dBA)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2: valori limite di immissione

Valori massimi, comprensivi di tutte le sorgenti, che possono essere emessi all'interno delle singole zone.

Classe	Classe di destinazione d'uso del territorio	Limite assoluto di immissione diurno (ore 06.00 - 22.00) (dBA)	Limite assoluto di immissione notturno (ore 22.00 - 06.00) (dBA)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3: valori di attenzione

Valori, comprensivi di tutte le sorgenti, che segnalano un potenziale rischio per la salute.

Classe	Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori di attenzione riferiti all'intero periodo		Valori di attenzione riferiti ad un'ora nel periodo	
		diurno 06.00-22.00 (dBA)	notturno 22.00-06.00 (dBA)	diurno 06.00-22.00 (dBA)	notturno 22.00-06.00 (dBA)
I	Aree particolarmente protette	50	40	60	45
II	Aree prevalentemente residenz.	55	45	65	50
III	Aree di tipo misto	60	50	70	55
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55	75	60
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	80	65
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	80	75

Tabella 4: valori di qualità

Valori di emissione, comprensivi di tutte le sorgenti, per la realizzazione degli obiettivi di tutela da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo.

Classe	Classe di destinazione d'uso del territorio	Leq diurno (ore 06.00-22.00) (dBA)	Leq notturno (ore 22.00-06.00) (dBA)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

6. CLASSIFICAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

Le classi di destinazione d'uso del territorio non rappresentano una realtà sempre immediatamente riconoscibili, in particolare in un territorio caratterizzato da elevata articolazione degli insediamenti. Tuttavia, partendo dalle effettive condizioni di fruizione del territorio e dalle destinazioni indicate nel P.R.G., esse sono state individuate seguendo i seguenti criteri di indirizzo riportati nel D.G.R. Veneto 21.09.93 n° 4313, e secondo le indicazioni emerse durante le riunioni di coordinamento con l'Area Tecnica del Comune di Castello di Godego.

L'aggiornamento è stato sviluppato a partire dalla cartografia del piano di classificazione acustica in vigore.

Classe I: aree particolarmente protette.

Le aree da collocare in classe I sono quelle per le quali la quiete rappresenta un requisito essenziale per la loro fruizione, pertanto, sono da inserire in questa classe:

- ⇒ I beni paesaggistici ed ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29.06.1939 n° 1497;
- ⇒ Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico dalla legge 08.08.1985 n° 431, quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificabili;
- ⇒ I complessi ospedalieri, scolastici ed i parchi pubblici di area urbana;
- ⇒ I centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV, cioè quei centri storici classificati dal P.R.G. come zona A, che presentano bassa densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- ⇒ I parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi ed aree agricole che per le caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

Si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è funzione prioritaria; pertanto, sono da inserire in questa classe i quartieri in cui:

- ⇒ Mancano o non sono significative le attività commerciali, che se presenti, sono a servizio delle abitazioni (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.);
- ⇒ Mancano importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana;
- ⇒ Mancano attività industriali e di artigianato produttivo;
- ⇒ Vi è bassa densità di popolazione.

Classe III: aree di tipo misto.

Sono da inserire in questa classe aree con destinazione diversa, come:

- ⇒ Le aree rurali che non siano state inserite nella classe I;
- ⇒ Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

Classe IV: aree di intensa attività umana.

Appartengono a tale classe le aree residenziali che hanno perso la mono funzionalità residenziale, fenomeno purtroppo abbastanza diffuso nel nostro territorio regionale. Sono da inserire in questa classe:

- ⇒ Le aree residenziali in presenza di attività industriali;
- ⇒ Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione;
- ⇒ Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, uffici ed attività artigianali.

Classe V: aree prevalentemente industriali.

Sono da inserire in questa classe:

- ⇒ Le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale od artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d'uso dell'area.

Classe VI: aree esclusivamente industriali.

Sono da inserire in questa classe:

- ⇒ Le aree monofunzionali a carattere industriale, in cui le eventuali attività terziarie risultano a servizio della zona produttiva.

7. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La designazione delle classi di zonizzazione è stata eseguita a partire dalla base della zonizzazione acustica esistente e in vigore.

7.1 Criteri per la definizione della classe I

Per la definizione della classe I, (aree particolarmente protette in cui la quiete è un elemento essenziale di fruizione) si fa riferimento allo strumento urbanistico comunale o sovracomunale, alle previsioni comunali di gestione del territorio, ed a particolari vincoli di salvaguardia.

Ai fini di una corretta individuazione si evidenzia che:

- a) i parchi e le riserve naturali istituiti con legge appartengono a tale classe, fatta eccezione per le aree ove sono svolte attività umane non compatibili con la classe I; tra le aree da collocare in classe I, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico -ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale;
- b) i parchi pubblici urbani possono essere classificati come aree particolarmente protette. Sono invece sicuramente escluse da questa classe le piccole aree verdi di quartiere;
- c) i plessi scolastici, i poli ospedalieri e socio-assistenziali (nei quali è prevista la degenza);
- d) le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino all'assegnazione della classe I.

Non sono da assegnarsi alla classe I le strutture scolastiche o socio-assistenziali inserite in edifici adibiti prevalentemente ad abitazione o non costituenti corpo indipendente: tali strutture sono classificate secondo la zona di appartenenza dei suddetti edifici.

7.2. Passi metodologici per la definizione delle classi II, III e IV

Per la definizione delle classi II, III e IV si è mantenuta la base del precedente piano di classificazione acustica comunale inserendo le modifiche concordate con l'amministrazione comunale.

7.3. Criteri per la definizione della classe V e VI

Sono state mantenute tutte le aree artigianali e industriali del precedente piano, con alcune modifiche concordate con l'amministrazione Comunale in funzione dei piani di sviluppo del territorio.

7.4. Aree agricole

Tutte le aree agricole sono state considerate di "tipo misto" e, pertanto, sono state inserite in classe III.

7.5. Vincolo paesaggistico

Le zone sottoposte a vincolo, quando non interessate da usi agricoli e non ricadenti in aree edificate, sono state inserite in classe I.

7.6. Viabilità e fasce di rispetto

Per tutte le strade che attraversano il territorio comunale, ad esclusione della S.R.245, è stata prevista una apposita fascia di rispetto di 30 m su entrambi i lati.

I limiti all'interno della fascia di pertinenza ripetono i limiti di classe dell'area che l'infrastruttura attraversa.

La strada S.R.245, nei tratti all'interno del centro abitato, risulta di tipo E con fasce di pertinenza di 30 m, mentre nei tratti extra-urbani risulta essere di tipo C con le seguenti estensioni di fascia e i seguenti limiti:

- a. una fascia di pertinenza stradale A di larghezza 100 metri: limite diurno pari a 70 dB(A) e notturno pari a 60 dB(A).
- b. una fascia di pertinenza stradale B di larghezza 50 metri: limite diurno pari a 65 dB(A) e notturno pari a 55 dB(A).

Di seguito si riportano la tavola di zonizzazione parametrica del Piano Comunale di Classificazione acustica aggiornato. Si rimanda all'elaborato allegato al Piano per una migliore lettura.




Tavola 1 Zonizzazione Parametrica P.C.C.A. 2022

8. FASCE DI TRANSIZIONE

Secondo quanto indicato dalla D.G.R. Veneto 21.09.93 n° 4313, lungo i confini di aree di diversa classe devono essere individuate le fasce di transizione entro le quali valgono i limiti della classe più elevata.

9. CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE A DIVERSA CLASSE

La Legge n. 447/1995, all'art. 1 co. 1, lettera a, stabilisce il divieto di contatto diretto tra aree che si discostano di più di un unico salto di classe. Qualora nelle aree già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio, si prevede l'adozione dei piani di risanamento acustico di cui all'art. 7 della medesima Legge. Si ricorda altresì che tale passaggio di norma è stato aggiornato dal recente D.Lgs. n. 42/2017 sulla scorta della definizione del "valore limite di immissione specifico".

A tale riguardo e nelle zone già urbanizzate, il nuovo limite non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 42/2017 qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA. In questi casi si applica l'art. 4 della Legge n. 447/1995 con le prerogative comunque indicate all'art. 9 del sopra indicato D. Lgs. n. 42/2017.

Ciò detto, le indicazioni fornite dalla delibera regionale sopracitata sono formulate nella consapevolezza dei possibili conflitti di classe derivanti dall'accostamento di aree con differenti caratteristiche funzionali e d'uso del territorio. I salti di classe, non altrimenti superabili, sono risolti con delle "fasce di transizione territoriali". In questo modo il confine tra aree inserite in classi con limiti che si discostano in misura superiore a 5 dBA sarà interessato da una fascia di transizione che possa garantire il graduale passaggio del disturbo acustico dalla zona di classe superiore alla zona di classe inferiore.

L'estensione in metri (m) della fascia di transizione dipende dal salto di classe ed è definita dal seguente schema indicato dalla delibera regionale:

- A. Confine tra classe V o VI e classe III: max. 50 m
- B. Confine tra classe V o VI e classe II: max. 100 m
- C. Confine tra classe V o VI e aree a parco urbano e territoriale: max. 100 m
- D. Confine tra classe III o IV e aree a parco urbano e territoriale: max. 50 m

E. Confine tra fasce di rispetto viabilistiche in classe IV ed aree in classe I: max. 50 m

L'Amministrazione comunale tenuto conto della specifica situazione territoriale può prevedere la fascia di transizione "totalmente inserita nella zona di classe superiore" o "in quella di classe inferiore", ovvero a "cavallo delle stesse".

Nella fascia di transizione - fermo restando che la rumorosità non può superare i limiti della classe superiore - in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore ai 60 dBA valutato al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.




10. CONFRONTO CON LA CLASSIFICAZIONE DATATA DICEMBRE 2002

Nel paragrafo che segue sono illustrate mediante *Schede* tutte le modifiche apportate dal presente Aggiornamento.




Ogni Scheda contiene:

- ⇒ l'estratto dalla precedente classificazione acustica;
- ⇒ la zonizzazione parametrica;
- ⇒ la nuova classificazione acustica;
- ⇒ un campo note con le motivazioni che hanno portato alla variazione.




Scheda 01 – Area industriale di via Asiago

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>-</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>In seguito agli sviluppi di piano le aree precedentemente classificate come aree in classe III modificano la loro destinazione. E' necessario un aggiornamento di piano.</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>Le nuove aree vengono classificate in classe V. Viene creata una zona in classe IV lungo tutto il perimetro dell'area industriale.</p>




Scheda 02 – Area Villa Ca' Leoncino

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>Villa Ca' Leoncino era classificata in classe I.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>In seguito agli sviluppi di piano, alle esigenze dell'amministrazione e ai livelli riscontrati nella campagna di misure fonometriche le aree precedentemente classificate come aree in classe I modificano la loro classificazione.</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>Le nuove aree vengono classificate in classe III.</p>




Scheda 03 – Area di via Montegrappa al confine con Loria

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in classe IV per la presenza di alcune attività artigianali</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>La procedura di definizione parametrica delle classi prevede che le aree vengano portate in classe V.</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>In accordo con l'amministrazione comunale le nuove aree vengono classificate in classe IV.</p>




Scheda 04 – Cassa di espansione consorzio Piave

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in classe III come area di tipo misto</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>-</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>In accordo con le indicazioni del P.I. e con le esigenze dell'amministrazione comunale le nuove aree vengono classificate in classe I. Perimetralmente viene creata una zona in classe II. L'area si trova in Zona di Protezione Speciale (ZPS).</p>




Scheda 05 – Area di via Alberon Ovest

Estratto mappa	Nota
<p data-bbox="188 472 448 501">PCCA Dicembre 2002</p> 	<p data-bbox="1114 622 1481 689">L'area era classificata in classe IV.</p>
<p data-bbox="188 947 504 976">Zonizzazione parametrica</p> 	<p data-bbox="1114 1025 1481 1305">In seguito alle esigenze dell'amministrazione e ai livelli riscontrati nella campagna di misure fonometriche le aree precedentemente classificate come aree in classe IV modificano la loro classificazione.</p>
<p data-bbox="188 1435 475 1464">Zonizzazione aggregata</p> 	<p data-bbox="1155 1608 1437 1675">Le nuove aree vengono classificate in classe III.</p>




Scheda 06 – Area Artigianale di via Alberon

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in classe IV.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>In seguito alla ridefinizione parametrica dell'area e alle esigenze dell'amministrazione le aree precedentemente classificate come aree in classe IV modificano la loro classificazione.</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>Le nuove aree vengono classificate parte in classe V e parte in classe IV.</p>




Scheda 07 – Area Artigianale di via dell'Artigianato

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in classe IV.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>L'area mantiene sostanzialmente la sua classificazione, ampliando in alcune aree la classe IV per ridefinizione parametrica.</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>Le nuove aree vengono classificate parte in classe V e parte in classe IV.</p>




Scheda 08 – Area di via Madonna

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in classe II.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>Secondo la procedura parametrica emerge una discreta variabilità di area nell'assegnazione delle classi</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>In accordo con i rilievi fonometrici eseguiti e con le esigenze dell'amministrazione comunale l'intera area viene classificata in classe III.</p>




Scheda 09 – Area Stabilimento Sgambaro

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in classe V.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>Secondo la procedura parametrica una sostanziale corretta assegnazione di area</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>In accordo con i rilievi fonometrici eseguiti e con l'amministrazione comunale si decide di classificare l'intera area in classe IV.</p>




Scheda 10 – Area Casa Salesiana/Istituto Salesiano

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in classe I.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>-</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>In accordo con i rilievi fonometrici eseguiti e con l'amministrazione comunale si decide di classificare l'intera area in classe IV..</p>




Scheda 11 – Area tra via Muson e via Roma

Estratto mappa	Nota
<p data-bbox="188 434 448 465">PCCA Dicembre 2002</p> 	<p data-bbox="1102 600 1490 631">L'area era classificata in classe I.</p>
<p data-bbox="188 913 504 945">Zonizzazione parametrica</p> 	<p data-bbox="1118 1079 1474 1182">La classificazione parametrica assegnerebbe all'area una classe IV.</p>
<p data-bbox="188 1406 475 1438">Zonizzazione aggregata</p> 	<p data-bbox="1118 1518 1474 1697">In accordo con i rilievi fonometrici eseguiti e con l'amministrazione comunale si decide di mantenere l'intera area in classe III.</p>




Scheda 12 – Area a sud di via Roma

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in classe I.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>La classificazione parametrica assegnerebbe all'area una classe IV.</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>In accordo con i rilievi fonometrici eseguiti e con l'amministrazione comunale si decide di mantenere l'intera area in classe III, mantenendo la classe IV a ridosso a dell'infrastruttura viaria.</p>




Scheda 13 – Area tra Via Piave e Via Muson – Lottizzazione Muson

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in parte in classe II e in parte in classe III.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>Sulla base dei nuovi sviluppi di piano l'area risulta riccamente frammentata.</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>In accordo con i rilievi fonometrici eseguiti e con l'amministrazione comunale si decide di mantenere l'intera area in classe III, inserendo in classe IV le attività che sorgono lungo la S.P. n.139.</p>




Scheda 14 – Bosco di Castelfranco

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in parte in classe III.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>Secondo quanto previsto dal P.I. e dalla classificazione parametrica, l'area risulterebbe in classe I</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>In accordo con i rilievi fonometrici eseguiti e con l'amministrazione comunale si decide di mettere l'area in classe I, con una fascia di transizione di classe II. L'area si trova in Zona di Protezione Speciale (ZPS).</p>



Scheda 15 – Centro di Castello di Godego Nord


Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in parte in classe II e in parte in classe III.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>Sulla base dei nuovi sviluppi di piano l'area risulta riccamente frammentata.</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>In accordo con i rilievi fonometrici eseguiti e con l'amministrazione comunale si decide di collocare l'area in classe III, posizionando il complesso scolastico in classe II, inclusa la futura area di espansione verso ovest.</p>

Scheda 16 – Centro di Castello di Godego Sud




Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in parte in classe II e in parte in classe III.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>Sulla base dei nuovi sviluppi di piano l'area risulta riccamente frammentata.</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>In accordo con i rilievi fonometrici eseguiti e con l'amministrazione comunale si decide di mettere l'area in classe III, classificando in classe IV i lotti in prossimità della strada S.R.245.</p>

Scheda 17 – Area industriale di via Caprera




Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in parte in classe V con dei salti di classe.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>-</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p>	<p>L'area viene classificata in classe IV in accordo coi rilievi fonometrici eseguiti a nord in prossimità dello stabilimento industriale.</p>

Estratto mappa	Nota
 An extract from a map showing a residential area. The buildings are outlined in black and filled with a light pink color. A road or path runs diagonally from the bottom left towards the center. To the right, there are several parallel lines representing a road or railway track. The background is a light orange color.	




Scheda 18 – Area industriale Breton

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in parte in classe V con dei salti di classe verso la classe III.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>-</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>L'area viene mantenuta in classe V classificando in classe IV i lotti lungo la strada S.R.245.</p>

Scheda 19 – Area Industriale di via Caprera Sud

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in classe IV.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>Secondo la classificazione parametrica l'area viene riclassificata in classe V.</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>L'area viene portata in classe V classificando in classe IV il perimetro.</p>

Scheda 20 – Area Le Motte

Estratto mappa	Nota
<p>PCCA Dicembre 2002</p> 	<p>L'area era classificata in classe I.</p>
<p>Zonizzazione parametrica</p> 	<p>-</p>
<p>Zonizzazione aggregata</p> 	<p>L'area viene mantenuta in classe I con inserimento classe II sui lotti circostanti. L'area si trova sotto vincolo archeologico.</p>

11. RILEVAMENTI STRUMENTALI EFFETTUATI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

11.1 Strumentazione Utilizzata

Le rilevazioni sono state effettuate secondo le modalità ed i criteri indicati dagli Allegati A, B e C del Decreto del Ministro dell'Ambiente 16.03.1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

La strumentazione utilizzata per la misurazione è la seguente:

- ⇒ Fonometro integratore Svantek, modello 958, matricola 15884 provvisto di certificato di taratura LAT 185/10517;
- ⇒ Fonometro integratore Svantek, modello 958, matricola 11733 provvisto di certificato di taratura LAT 068 48439-A;
- ⇒ Fonometro integratore Larson Davis, modello 824, matricola 2925 provvisto di certificato di taratura LAT 185/11986;
- ⇒ Microfoni a condensatore da ½ pollice per campo libero, muniti di schermo antivento/antiurto di 7,5 cm di diametro.
- ⇒ La calibrazione è stata effettuata prima e dopo ogni misurazione con:
- ⇒ Calibratore acustico di precisione CAL 200, Larson Davis, n. serie 4057 di classe I, conforme alle norme IEC 924/1988, provvisto di certificato di taratura LAT 185/10319.

Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia o neve e la velocità del vento risultava inferiore a 5 m/s.

La strumentazione impiegata è di Classe I, conforme alle Norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

Prima dell'inizio delle misure sono state acquisite tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità hanno tenuto pertanto conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione.

Da ogni misura effettuata sono stati acquisiti i seguenti dati:

- Il numero della misura,
- La durata di acquisizione,
- La data,
- L'orario di inizio misura,
- La posizione del rilievo,
- Il livello sonoro equivalente (L_{eq}) lineare, ponderato C e ponderato A. Il fonometro è stato posizionato a 4 metri di altezza dal suolo.

11.2. Rilievi di lungo periodo

I rilievi fonometrici di lungo periodo sono stati effettuati in continuo per un tempo di osservazione superiore o uguale a 90 ore.

Le misure vengono segnalate di seguito in verde sulle immagini satellitari.

Riepilogo delle misure lunghe

Misura	Coordinate	Data	Posizione
S01	45°41'41.56"N; 11°51'27.23"E	Dal 08/02/2022 Al 15/02/2022	Via Martiri della Libertà
S02	45°41'32.19"N; 11°52'59.78"E	Dal 24/03/2023 Al 27/03/2023	via Paolo Piazza
S03	45°41'38.17"N; 11°53'13.41"E	Dal 08/02/2022 Al 29/08/2022	Via Piave
S04	45°41'23.24"N; 11°52'54.06"E	Dal 08/02/2022 Al 29/08/2022	Via G. Marconi
S05	45°41'28.72"N; 11°52'57.70"E	Dal 24/03/2023 Al 27/03/2023	Via Quirini
S06	45°41'39.11"N; 11°52'34.44"E	Dal 24/03/2023 Al 27/03/2023	Via Roma



Indicazione d'insieme dei posizionamenti fonometrici settimanali



Indicazione dei posizionamenti fonometrici – S01 (45°41'41.56"N; 11°51'27.23"E)



Indicazione dei posizionamenti fonometrici – S02 (45°41'32.19"N; 11°52'59.78"E)



Indicazione dei posizionamenti fonometrici – S03 (45°41'38.17"N; 11°53'13.41"E)



Indicazione dei posizionamenti fonometrici – S04 (45°41'23.24"N; 11°52'54.06"E)



Indicazione dei posizionamenti fonometrici – S05 (45°41'28.72"N; 11°52'57.70"E)



Indicazione dei posizionamenti fonometrici – S06 (45°41'39.11"N; 11°52'34.44"E)

Misura S01

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
08/02/2022 DIURNO	58.8	61.8	42.0
08/02/2022 NOTTURNO	50.5	50.8	32.5
09/02/2022 DIURNO	59.4	62.0	43.2
09/02/2022 NOTTURNO	51.5	51.7	33.2
10/02/2022 DIURNO	59.3	60.9	42.4
10/02/2022 NOTTURNO	58.2	50.2	31.2
11/02/2022 DIURNO	58.6	61.1	44.0
11/02/2022 NOTTURNO	57.2	52.9	32.1
12/02/2022 DIURNO	56.5	59.2	42.4
12/02/2022 NOTTURNO	50.7	53.5	32.0
13/02/2022 DIURNO	53.4	56.2	38.8
13/02/2022 NOTTURNO	49.6	51.9	30.7
14/02/2022 DIURNO	57.6	60.6	39.8
14/02/2022 NOTTURNO	50.6	52.4	33.5
15/02/2022 DIURNO	61.4	65.0	48.4

La misura è stata eseguita in prossimità della zona industriale a Nord. Il punto di rilievo dista circa 90 metri dalla SR245, strada a traffico veloce e intenso. I livelli di zona sono compatibili con una Classe V, 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo notturno.

Misura S02

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello di pressione sonora [dB(A)]*	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
24/03/2023 DIURNO	59.2	52.7	55.4	37.8
24/03/2023 NOTTURNO	44.4	44.4	46.3	32.7
25/03/2023 DIURNO	61.4	51.8	61.2	39.5
25/03/2023 NOTTURNO	47.4	47.4	45.0	34.8
26/03/2023 DIURNO	59.5	52.8	55.2	38.4
26/03/2023 NOTTURNO	43.7**	43.7**	45.9	27.0
27/03/2023 DIURNO	61.7	50.9	61.6	38.3
27/03/2023 NOTTURNO	40.6	40.6	40.0	25.7

*livelli da cui sono stati scorporati gli eventi associati al campanile e alle attività di ingresso, uscita e ricreazione della scuola

** eventi meteorologici

La misura è stata eseguita in prossimità della scuola elementare Giuseppina Bianco. I valori rilevati sono influenzati significativamente dall'attività scolastica e, in particolar modo, si evidenziano i momenti dell'entrata/ricreazione/uscita; inoltre sono chiaramente identificabili i contributi delle campane legate alle attività della parrocchia. I livelli di zona sono compatibili con una Classe III, 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno.

Effettuando lo scorporo dei contributi sonori del campanile e della scuola, i livelli risultano compatibili con una classe II, 55 dB(A) in periodo diurno e 45 dB(A) in periodo notturno.

Misura S03

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
08/03/2022 DIURNO	51.5	55.6	37.4
08/03/2022 NOTTURNO	40.0	43.1	31.4
09/03/2022 DIURNO	52.3	58.6	35.6
09/03/2022 NOTTURNO	42.0	45.1	32.0
10/03/2022 DIURNO	49.0	50.2	35.7
10/03/2022 NOTTURNO	40.9	42.5	30.0
11/03/2022 DIURNO	46.8	48.7	38.1
11/03/2022 NOTTURNO	45.9	45.7	31.0
12/03/2022 DIURNO	45,5	47,3	35,3
12/03/2022 NOTTURNO	42.5	43.6	34.1
13/03/2022 DIURNO	51.1	52.5	36.5
13/03/2022 NOTTURNO	40.8	44.7	31.1
14/03/2022 DIURNO	47.5	49.4	36.9
14/03/2022 NOTTURNO	41.4	44.3	31.9.
15/03/2022 DIURNO	51.1	53.9	36.3

La misura è stata eseguita in prossimità degli impianti sportivi di via Piave. Il traffico di zona è molto limitato e solo locale. I livelli di zona sono compatibili con una Classe III, 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno.

Misura S04

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
17/09/2022 DIURNO	66.6	61.0	44.1
17/09/2022 NOTTURNO	45.9	45.3	37.3
18/09/2022 DIURNO	66.4	57.5	42.4
18/09/2022 NOTTURNO	48.0	44.2	37.3
19/09/2022 DIURNO	65.0	55.3	42.7
19/09/2022 NOTTURNO	46.2	47.0	37.3
20/09/2022 DIURNO	64.1	57.4	42.8
20/09/2022 NOTTURNO	45.9	46.1	37.5
21/09/2022 DIURNO	67.6	56.9	41.1
21/09/2022 NOTTURNO	45.6	45.0	37.7
22/09/2022 DIURNO	50.9	52.3	40.2
22/09/2022 NOTTURNO	45.4	46.3	38.8
23/09/2022 DIURNO	61.5	56.2	43.3
23/09/2022 NOTTURNO	43.9	43.1	37.8
24/09/2022 DIURNO	51.3	55.1	36.5

La misura è stata eseguita in via Marconi, poco prima che venisse realizzata l'attuale nuova rotonda sulla SR245.

I livelli sono generati esclusivamente dal traffico veicolare lungo la SR245 che incide soprattutto in periodo diurno.

Misura S05

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello di pressione sonora [dB(A)]*	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
24/03/2023 DIURNO	64.4	56.3	58.4	38.8
24/03/2023 NOTTURNO	51.6	47.3	50.8	29.6
25/03/2023 DIURNO	64.1	53.9	55.1	40.1
25/03/2023 NOTTURNO	49.9	48.9	49.9	30.9
26/03/2023 DIURNO	65.9	55.1	57.2	36.7
26/03/2023 NOTTURNO	46.8	46.8**	49.5	26.4
27/03/2023 DIURNO	61.8	53.2	54.2	39.4
27/03/2023 NOTTURNO	43.6	43.6	43.9	22.4

*livelli da cui sono stati scorporati gli eventi associati al campanile

** eventi meteorologici

La misura è stata eseguita all'interno della proprietà della scuola infanzia Pellizzari e nido integrato la Coccinella. I valori rilevati sono influenzati fortemente dai contributi delle campane legate alle attività della parrocchia, data la vicinanza del campanile. I livelli di zona sono compatibili con una Classe IV, 65 dB(A) in periodo diurno e 55 dB(A) in periodo notturno.

Effettuando lo scorporo degli eventi correlati alle attività della parrocchia (campane) i livelli risultano compatibili con una classe III, 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno.

Misura S06

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
24/03/2023 DIURNO	53.4	56.3	42.2
24/03/2023 NOTTURNO	49.5	51.9	34.2
25/03/2023 DIURNO	58.3	57.6	43.3
25/03/2023 NOTTURNO	47.5	50.7	35.8
26/03/2023 DIURNO	54.9	56.8	42.2
26/03/2023 NOTTURNO	46.2	47.8	30.8
27/03/2023 DIURNO	55.3	55.5	42.3
27/03/2023 NOTTURNO	44.2	46.3	33.9

La misura è stata eseguita all'interno della proprietà dell'Istituto Salesiano E. di Sardagna, in via Roma. I valori rilevati sono essenzialmente determinati dall'infrastruttura stradale.


Per la restituzione completa dei rilievi si faccia riferimento alle schede allegate alla Relazione.

11.3 Rilievi di medio periodo: 24 ore

I rilievi fonometrici sul medio periodo sono stati effettuati in continuo per un tempo di osservazione superiore o uguale a 24 ore.

Nei paragrafi seguenti si riporta il quadro d'insieme delle posizioni di misura ed il riepilogo delle misure effettuate. Successivamente sono riportate le singole schede di misura.

Per la restituzione completa dei rilievi si faccia riferimento alle schede allegate alla Relazione.



Quadro d'insieme dei posizionamenti fonometrici da 24 ore e riepilogo delle misure settimanali

Misura	Coordinate	Data	Posizione
P01	45°41'17.90"N 11°52'51.33"E	Dal 13/12/2021 Al 14/12/2021	Via Giuseppe Garibaldi
P02	45°41'30.01"N 11°52'54.52"E	Dal 13/12/2021 Al 14/12/2021	Via Papa Luciani
P03	45°41'47.48"N 11°53'16.03"E	Dal 13/12/2021 Al 14/12/2021	Via Monfenera
P04	45°41'21.61"N 11°53'10.03"E	Dal 21/02/2022 Al 23/02/2022	Sentieri degli Ezzelini
P05	45°42'3.56"N 11°51'35.83"E	Dal 21/02/2022 Al 23/02/2022	Ca' Leoncino
P06	45°41'41.02"N 11°52'24.48"E	Dal 08/03/2022 Al 09/03/2022	Casa Salesiana
P07	45°40'50.19"N 11°53'30.26"E	Dal 17/03/2022 Al 18/03/2022	Via S. Giustina
P08	45°40'46.12"N 11°52'53.74"E	Dal 17/03/2022 Al 18/03/2022	Case Moro

Misura P01



Indicazione posizionamento fonometrico – 24 ore P01 (45°41'17.90"N; 11°52'51.33"E)

I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A ed i livelli percentili sono riassunti nella tabella seguente:

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L₉₅ [dB(A)]
13/12/2021 DIURNO	59.6	62.4	41.6
13/12/2021 NOTTURNO	48.1	44.2	35.8
14/12/2021 DIURNO	61.0	65,4	41,9

Il rilievo è stato eseguito in prossimità dell'area industriale collocata a sud del territorio comunale. I livelli di zona sono compatibili con una Classe IV, 65 dB(A) in periodo diurno e 55 dB(A) in periodo notturno.

Misura P02




Indicazione posizionamento fonometrico – 24 ore P02 (45°41'30.01"N; 11°52'54.52"E)

I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A ed i livelli percentili sono riassunti nella tabella seguente:

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
13/12/2021 DIURNO	63.5	62.1	45.4
13/12/2021 NOTTURNO	52.8	56.1	36.9
14/12/2021 DIURNO	64.2	63.6	49.1

La misura è stata eseguita in prossimità della chiesa, nella piazza antistante. I valori rilevati sono influenzati significativamente dal traffico perimetrale alla piazza e lungo via Marconi; inoltre sono chiaramente identificabili i contributi delle campane legate alle attività della Parrocchia.

Misura P03



Indicazione posizionamento fonometrico – 24 ore P03 (45°41'47.48"N; 11°53'16.03"E)

I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A ed i livelli percentili sono riassunti nella tabella seguente:

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
13/12/2021 DIURNO	51.5	51.7	38.5
13/12/2021 NOTTURNO	44.9	44.2	31.6
14/12/2021 DIURNO	64.3	62.8	40.3

La misura è stata eseguita all'interno di una lottizzazione prettamente residenziale. I valori rilevati sono influenzati in parte dal traffico delle infrastrutture locali e in parte dal contributo della SP139 che dista circa 110 metri dal punto di rilievo. Il secondo periodo diurno è fortemente influenzato da un evento occasionale verso la fine del rilievo (sfalcio erba).

Misura P04




Indicazione posizionamento fonometrico – 24 ore P04 (45°41'21.61"N; 11°53'10.03"E)

I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A ed i livelli percentili sono riassunti nella tabella seguente:

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
21/02/2021 DIURNO	55.2	54.3	45.8
21/02/2021 NOTTURNO	45.6	46.5	43.9
22/02/2021 DIURNO	57.8	55.1	45.8
22/02/2021 NOTTURNO	46.2	47.1	42.9
23/02/2021 DIURNO	59.4	55.7	49.9

I livelli di zona sono compatibili con una Classe III, 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno.

Misura P05




Indicazione posizionamento fonometrico – 24 ore P05 (45°42'3.56"N; 11°51'35.83"E)

I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A ed i livelli percentili sono riassunti nella tabella seguente:

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
21/02/2021 DIURNO	64.9	67.5	38.8
21/02/2021 NOTTURNO	56.9	47.4	36.6
22/02/2021 DIURNO	65.6	68.8	40.5
22/02/2021 NOTTURNO	56.7	49.0	37.2
23/02/2021 DIURNO	67.5	72.2	46.5

I livelli misurati sono influenzati esclusivamente dal traffico veicolare lungo via Ca' Leoncino.

Misura P06



Indicazione posizionamento fonometrico – 24 ore P06 (45°41'41.02"N; 11°52'24.48"E)

I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A ed i livelli percentili sono riassunti nella tabella seguente:

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
08/03/2022 DIURNO	54.1	56.6	46.6
08/03/2022 NOTTURNO	48.8	50.5	45.2
09/03/2022 DIURNO	54.9	57.2	47.9

I livelli misurati sono in parte influenzati dalle attività del vicino punto vendita.

I livelli di zona sono compatibili con una Classe III, 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno.

Misura P07




Indicazione posizionamento fonometrico – 24 ore P07 (45°40'50.19"N; 11°53'30.26"E)

I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A ed i livelli percentili sono riassunti nella tabella seguente:

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L ₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L ₉₅ [dB(A)]
17/03/2022 DIURNO	58.6	50.8	39.8
17/03/2022 NOTTURNO	59.0	47.2	31.4
18/03/2022 DIURNO	60.7	52.7	43.3

I livelli misurati sono esclusivamente influenzati dai transiti dei convogli lungo la linea ferroviaria.

Misura P08



Indicazione posizionamento fonometrico – 24 ore P08 (45°40'46.12"N; 11°52'53.74"E)

I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A ed i livelli percentili sono riassunti nella tabella seguente:

Periodo	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L₉₅ [dB(A)]
17/03/2022 DIURNO	61.4	65,5	38.2
17/03/2022 NOTTURNO	50.2	45.7	31.5
18/03/2022 DIURNO	61.1	65.1	40.6

I livelli misurati sono influenzati esclusivamente dal traffico veicolare lungo via Pagnana.

Per la restituzione completa dei rilievi si faccia riferimento alle schede allegate alla Relazione.

11.4 RILIEVI SPOT

Nelle pagine seguenti si descrivono le postazioni scelte per le misure di tipo spot e relativa numerazione, mediante indicazione su immagini satellitari.



Quadro d'insieme dei posizionamenti fonometrici spot




Indicazione dei posizionamenti fonometrici




Indicazione dei posizionamenti fonometrici



Indicazione dei posizionamenti fonometrici



Indicazione dei posizionamenti fonometrici



Indicazione dei posizionamenti fonometrici

I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A dei rilievi di tipo spot sono riassunti nella tabella seguente. In tabella sono specificati inoltre:

- il numero della misura ed il corrispondente numero della misura riferita alla precedente zonizzazione;
- la data del rilievo;
- l'indirizzo;
- il livello di pressione sonora rilevata.

Per la restituzione completa dei rilievi si faccia riferimento alle schede allegate alla Relazione.

Riepilogo delle misure spot

N. Rilievo (data)	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L₉₅ [dB(A)]
R01 (08/02/2022)	63.1	63.3	32.6
R02 (08/02/2022)	62.0	64.7	48.0
R03 (08/02/2022)	44.9	44.0	32.3
R04 (08/02/2022)	62.4	65.1	41.4
R05 (21/02/2022)	59.5	57.0	42.1
R06 (21/02/2022)	71.1	74.9	52.3
R07 (21/02/2022)	65.1	68.6	39.6
R08 (21/02/2022)	61.7	64.8	45.0
R09 (21/02/2022)	62.5	66.7	38.7
R10 (21/02/2022)	62.3	64.5	39.5
R11 (21/02/2022)	67.8	68.7	38.7
R12 (21/02/2022)	72.6	76.8	48.5
R13 (21/02/2022)	61.2	62.8	38.0
R14 (21/02/2022)	62.6	65.2	46.1
R15 (21/02/2022)	62.2	56.8	36.8
R16 (21/02/2022)	62.4	59.2	37.2
R17 (01/03/2022)	62.5	52.8	36.7
R18 (01/03/2022)	56.3	51.9	41.0
R19 (01/03/2022)	59.8	59.8	40.6
R20 (01/03/2022)	56.7	50.2	36.9

N. Rilievo (data)	Livello di pressione sonora [dB(A)]	Livello percentile L₁₀ [dB(A)]	Livello percentile L₉₅ [dB(A)]
R21 (01/03/2022)	53.8	50.6	36.3
R22 (01/03/2022)	53.9	50.2	36.4
R23 (01/03/2022)	63.8	66.0	39.2
R24 (17/03/2022)	53.9	40.2	31.6
R25 (17/03/2022)	66.9	70.6	44.6
R26 (17/03/2022)	48.0	50.7	41.7
R27 (01/03/2022)	64.0	67.5	32.8
R28 (01/03/2022)	61.9	64.1	46.1
R29 (01/03/2022)	54.8	54.2	35.9
R30 (01/03/2022)	63.9	67.5	47.0
R31 (01/03/2022)	63.8	56.0	32.7
R32 (12/03/2022)	48.0	52.5	37.0
R33 (01/03/2022)	56.3	51.9	41.0
R34 (17/03/2022)	60.5	63.8	46.8
R35 (17/03/2022)	58.8	53.6	34.8
R36 (01/03/2022)	62.5	66.5	40.4

12 IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

L'aggiornamento di piano ha introdotto modifiche alla classificazione in accordo coi piani di sviluppo territoriali e con le necessità della Pubblica Amministrazione.

Nella Legge 447/95 sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni comunali sono tenute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico:

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione indicati nella Tabella 3 (conforme art. 6 comma 1 D.P.C.M. 14.11.97);
2. Nel caso vengano superati i 5 dBA tra aree appartenenti a classi diverse ed a contatto diretto tra loro ed in assenza di una fascia di transizione;
3. Al fine di conseguire valori di qualità riportati nella Tabella 4 e cioè di tutela dell'ambiente

Il Piano di Risanamento Acustico dovrà contenere l'insieme dei provvedimenti che, per quanto attiene alla gestione territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi di una riduzione progressiva dei livelli di rumore e sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura:

- di tipo amministrativo, cioè proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria;
- di tipo normativo e regolamentare, come norme tecniche attuative del PRG, Regolamento di igiene, Regolamento edilizio e di Polizia Municipale;
- interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

Di tutte queste misure, in sede di stesura del Piano di Risanamento Acustico, sarà opportuno valutare la fattibilità e l'efficacia, che per ogni singola azione può tradursi in guadagni acustici non notevoli, ma che per effetto sinergico, può rivelarsi soddisfacente in rapporto agli obiettivi.

In sintesi, il Piano di Risanamento Acustico dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Gli obiettivi del piano;
2. La tipologia e l'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle aree da risanare
3. L'individuazione dei soggetti ai quali compete l'intervento;
4. L'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
5. La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
6. Eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

12.1 Interventi per la riduzione dei livelli sonori

Dai sopralluoghi tecnici eseguiti durante le attività metrologiche relative all'aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale, è emerso che la maggior parte delle infrastrutture stradali comunali è interessata da velocità degli autoveicoli elevate.

In particolare, secondo le analisi condotte, l'unica situazione critica che necessita di un intervento di mitigazione del rumore è rappresentata dai flussi veicolari lungo via Ca' Leoncino, ove si evidenziano livelli incompatibili coi valori di classe III previsti dal presente aggiornamento.

Azioni correttive:

- Introduzione di rallentatori di velocità o di sistemi elettronici per il controllo della velocità.

13. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ACUSTICA

Il regolamento comunale per la tutela acustica, che accompagna il Piano Comunale di Classificazione Acustica, disciplina le competenze del Comune di Castello di Godego in materia di inquinamento acustico in attuazione all'articolo 6 della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché all'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Di seguito si riporta l'elenco degli articoli che lo costituiscono:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Art. 2. Competenze attribuite ai comuni.

Art. 3. Definizioni.

TITOLO II: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 4. Campo di applicazione.

Art. 5. Documentazione previsionale di Impatto Acustico (DPIA).

Art. 6. Discoteche, sale da ballo e locali di pubblico spettacolo.

Art. 7. Valutazione di Impatto Acustico (VIA).

Art. 8. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).

Art. 9. Sanzioni per attività rumorose permanenti.

TITOLO III: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 10. Campo di applicazione.

Art. 11. Definizioni.

Art. 12. Impianti ed attrezzature.

Art. 13. Orari e limiti.

Art. 14. Modalità di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

Art. 15. Emergenze.

Art. 16. Campo di applicazione.

Art. 17. Orari e limiti.

Art. 18. Modalità di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

Art. 19. Modalità di autorizzazione in deroga per Pubblici Esercizi e circoli privati.

Art. 20. Suono delle campane.

Art. 21. Sanzioni per attività rumorose temporanee.

TITOLO IV: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 22. Campo di applicazione.

Art. 23. Verifica in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24. Disciplina dei controlli

14.GLI ELABORTI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACISTICA COMUNALE (P.A.C.)

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica, redatto secondo le prescrizioni indicate nelle normative regionali e nazionali citate, e costituito dai seguenti elaborati:

- ⇒ Relazione tecnica con i seguenti Allegati:
 - ⇒ Certificati di taratura della strumentazione
 - ⇒ Schede di rilievo fonometrico: misure di tipo spot
 - ⇒ Schede di rilievo fonometrico: monitoraggi sul lungo periodo
- ⇒ Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico con i seguenti Allegati:
 - ⇒ Modello ALLEGATO A: Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà in materia di Impatto Acustico;
 - ⇒ - Modulo ALLEGATO B: Domanda di Autorizzazione in deroga per cantieri edili e stradali;
 - ⇒ - Modulo ALLEGATO C: Domanda di Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee.
- ⇒ Tav. 1 Zonizzazione Parametrica
- ⇒ Tav.2 Zonizzazione Aggregata
- ⇒ Tav. 3 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
- ⇒ Tav.4 Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive

15 CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'AREA DI PIANO

Il territorio interessato dal Piano Comunale di Classificazione Acustica è incluso nei confini comunali di Castello di Godego in Provincia di Treviso.

Il Comune di Castello di Godego ha una superficie di 17,98 kmq e una popolazione di 7.119 abitanti al 01/0/2022.

I collegamenti più speditivi sono la Strada Regionale SR 245 "Castellana" da sud-est a nord-ovest, le Strade Provinciali SP 139, SP 20 "di Fonte", SP 96.

Il Comune è servito dalla linea ferroviaria Venezia-Trento, nel particolare, il tratto che collega Castelfranco Veneto a Bassano del Grappa.

Il comune ricade nell'area di alta pianura con sistema insediativo caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa; inoltre, all'interno del territorio comunale ricade la fascia di ricarica degli acquiferi ed è attraversato con direttrice nord - sud dal torrente Muson che lambisce l'area di rilevante interesse paesaggistico dei Prai di Castello di Godego. Il territorio comunale appartiene alla fascia di ricarica degli acquiferi ed è attraversato con andamento nord – sud dal torrente Muson che lambisce l'ambito della rete Natura 2000 "Prai di Castello di Godego" (IT3240026).


Il territorio comunale può essere diviso in tre parti: la prima che comprende l'area ad est del torrente Muson verso la zona dei "Prai" (prati stabili) ancora integra dal punto di vista ambientale e paesaggistico; la seconda che comprende l'area centrale urbana, racchiusa tra il Torrente Muson e la line ferroviaria Trento-Venezia, in fase di progressiva saturazione con espansioni verso nord; la terza che comprende l'area ad ovest della linea ferroviaria, caratterizzata dalla presenza di insediamenti misti rurali residenziali produttivi a sviluppo lineare lungo le principali vie di comunicazione, soprattutto lungo gli assi (decumani) della centuriazione romana, caratterizzata dalla presenza della zona industriale di via Chioggia.

16 ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000

Il territorio comunale di Castello di Godego è interessato, nella sua parte est, dalla presenza di un sito Natura 2000, si tratta del ZPS IT3240026 denominato "Prai di Castello di Godego".

Tipologia	Codice sito	Denominazione	Distanza minima (m)
ZPS	IT3240026	Prai di Castello di Godego	2,57 km (a confine)

Tab. Distanza in linea d'area dall'ambito di progetto ai principali siti SIC e ZPS circostanti



Inquadramento dell'area: Siti Natura 2000 e rete ecologica locale

L'area dei "Prai" si estende nell'alta pianura trevigiana, formando una fascia disposta in senso nord-sud, gravitante intorno al Torrente Musone. Il toponimo ne indica la tradizionale destinazione d'uso del suolo, da secoli mantenuto a prato o prato-pascolo che rappresenta un esempio di equilibrio tra territorio e sfruttamento antropico: nell'area sono, infatti, presenti suoli profondi, con poco scheletro e una tessitura argillosa, caratteristiche che li rendono inadatti alla lavorazione agricola, diversamente dalle aree circostanti che presentano terreni a matrice grossolana e permeabile. Negli ultimi anni, purtroppo, il cambiamento e l'intensificazione delle pratiche colturali (concimazione organica, irrigazione, aratura, erpicazione e semina del cotico erboso) tese ad ottenere un maggior rendimento dei prati, è andato a scapito della qualità e della naturalità dell'ambiente.

Il paesaggio dominante è quello agricolo, con ampie distese di seminativi, interrotti, nella porzione centrale da ampie superfici prative da sfalcio (6510), intensamente sfruttate. Non si ha quindi la composizione in specie tipica dei prati falciati, in quanto il cotico erboso è stato modificato favorendo, attraverso la semina, le specie più palatabili, a scapito della diversità e della ricchezza. Laddove, nella superficie prativa, vi siano aree depresse e umide, o piccoli avvallamenti, si può riscontrare la presenza della carice vulpina (*Carex vulpina*), specie molto rara, presente ai Prai con popolazioni vitali anche se molto localizzate. La monotonia del paesaggio è interrotta dalla presenza di un sistema di siepi e alberature lungo i fossi o a delimitazione delle proprietà. Pur essendo state spesso ridimensionate, non mancano esempi di siepi multiplane, ben strutturate che fungono da riserva alimentare e rifugio per la fauna selvatica, sufficientemente varia, che annovera specie importanti come la Rana di Lataste (*Rana latastei*). I mammiferi sono quelli tipici delle zone agricole, ma va segnalata la presenza del Moscardino (*Muscardinus avellanarius*). Tra gli uccelli, l'Airone guardabuoi (*Bubulcus ibis*) e la Cicogna nera (*Ciconia nigra*).

Come stabilito dalla normativa vigente si descrivono le caratteristiche del Sito appartenente alla Rete Natura 2000, desunte dal Formulário Standard Natura 2000.

Tipo di sito: A, Codice sito: **IT 3240026**

Nome sito: **"Prai di Castello di Godego"**

Localizzazione centro sito: Longitudine: E 11° 53' 43" Latitudine: E 45° 43' 3"

Area: 1.561,00 ha

Lunghezza sito: 29 km Altezza: 47 m (max) - 74 m (media)

Regione amministrativa: Veneto (100% della superficie)

Regione biogeografica: Continentale

Caratteristiche generali del sito

Tipi di Habitat	Copertura %
Torbiere stagni e paludi, vegetazione di cinta	5
Praterie aride steppe	5
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare	57
Praterie migliorate	20
Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche)	1
Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)	2
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)	10
<i>Copertura totale habitat</i>	<i>100</i>

Altre caratteristiche del sito

Paesaggio agrario tradizionale, caratterizzato da ampi prati stabili e fitte alberature, con tratti di territorio a "campo chiuso", con zone interne originarie.

Qualità e importanza

Il territorio rappresenta uno degli ultimi esempi di paesaggio agrario tradizionale con un buon equilibrio tra naturalità e utilizzo agricolo che consente il mantenimento di un'alta diversità e ricchezza floristica e di tipi vegetazionali. La presenza di aree in cui spesso ristagna l'acqua e la natura argillosa dei suoli permettono la presenza di specie vegetali di particolare importanza.

Tipi di habitat presenti nel sito- Allegato I Direttiva 92/43/CEE

Cod.	Descrizione	%	Rappresen- tatività	Superficie relativa	Grado di conservazione	Valutazione globale
6510	praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	20	A	C	B	B
6430	bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	5	B	C	B	B

La **Percentuale di Copertura** dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito.

La **Rappresentatività** è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il seguente sistema di classificazione:

A: Rappresentatività eccellente

B: Buona conservazione

C: Rappresentatività significativa

D: Presenza non significativa

Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni relative ai seguenti altri campi:

Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica:

A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale

B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale

C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale.

Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica:

A: conservazione eccellente

B: buona conservazione

C: conservazione media o ridotta

Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat naturale, secondo la seguente codifica:

A: valore eccellente

B: valore buono

C: valore significativo.

Dall'analisi dei dati riportati nella Tabella precedente è possibile notare come il grado di conservazione degli habitat censiti ed individuati nel ZPS considerato sia buono per la quasi totalità degli ambienti (A = eccellente conservazione, B = buona conservazione). Anche la colonna valutazione globale riporta "giudizi" buoni.

La cartografia regionale degli habitat conferma la presenza, nel territorio comunale del solo habitat 6510, caratterizzato dalla seguente distribuzione.



Distribuzione dell'habitat 6510 rispetto all'estensione del sito di protezione

Specie animali di interesse comunitario

Le specie animali di interesse comunitario (elencate negli allegati delle direttive Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" e "92/43/CEE" Habitat"), presenti all'interno del sito Natura 2000 in questione, sono riportate nel formulario standard al punto 3.2, suddivise in ragione della classe di appartenenza.

La lista degli uccelli presenti nel sito oggetto di studio ed elencate nell'Allegato I della direttiva 79/409/CEE, è riportata nella Tabella seguente.

In entrambe le tabelle, oltre ai nomi scientifici e di uso corrente della specie, così come riportato nelle tabelle 3.2.a e 3.2.b della scheda Natura 2000 relativa al sito, vengono rappresentati in modo tabulare dei parametri caratterizzanti le specie di notevole interesse che permettono una migliore caratterizzazione qualitativa del sito e un'efficace descrizione quantitativa della popolazione.

Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE									
Cod.	Nome della specie	Riprod	Popolazione			Valutazione sito			
			Migratoria			Pop	Conse rv	Isolam	Val. Globale
			Riprod.	Sver n.	Staz.				
A029	Ardea purpurea				rara	0-2%	media	Non isolata	significativo
A081	Circus aeruginosus				presente	0-2%	media	Non isolata	Significativo
A082	Circus cyaneus				presente	0-2%	media	Non isolata	Significativo
A084	Circus pygargus				presente	0-2%	media	Non isolata	Significativo
A097	Falco vespertinus				comune	0-2%	media	Non isolata	Significativo
A122	Crex crex				rara	2,1-15%	media	Non isolata	Significativo
A151	Philomachus pugnax				presente	0-2%	media	Non isolata	Significativo
A166	Tringa glareola				comune	0-2%	media	Non isolata	Significativo
A229	Alcedo attis				presente	0-2%	media	Non isolata	Significativo
A246	Lullula arborea				rara	0-2%	media	Non isolata	Significativo
A307	Sylvia nisoris		rara			0-2%	media	Non isolata	significativo
A338	Lanius collurio		comune			2,1-15%	buona	Non isolata	buono

Mammiferi elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE									
Cod.	Nome della specie	Riprod	Popolazione			Valutazione sito			
			Migratoria			Pop	Conserv	Isolam	Val. Globale
			Riprod.	Sver n.	Staz.				

/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Anfibi e rettili elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE									
Cod.	Nome della specie	Riprod	Popolazione			Valutazione sito			
			Migratoria			Pop	Conserv	Isolam	Val. Globale
			Riprod.	Sver n.	Staz.				
1215	Rana Latastei	comune				0-2%	media	Non isolata	significativo

Invertebrati elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE									
Cod.	Nome della specie	Riprod	Popolazione			Valutazione sito			
			Migratoria			Pop	Conserv	Isolam	Val. Globale
			Riprod.	Sver n.	Staz.				
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Piante elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE									
Cod.	Nome della specie	Riprod	Popolazione			Valutazione sito			
			Migratoria			Pop	Conserv	Isolam	Val. Globale
			Riprod.	Sver n.	Staz.				
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Altre specie di flora e fauna		
Gruppo	Nome scientifico	Popolazione
Anfibi	Bufo bufo	Molto rara
Anfibi	Bufo viridis	Molto rara
Anfibi	Hyla intermedia	Comune
Anfibi	Rana dalmatina	Comune
Anfibi	Rana klepton	Comune

Pesci	Gasterosteus aculeatus	Presente
Mammiferi	Crociodura leucodon	Presente
Mammiferi	Erinaceus europaeus	Comune
Mammiferi	Martes foina	Molto rara
Mammiferi	Muscardinus avellanarius	Comune
Mammiferi	Mustela nivalis	Comune
Mammiferi	Neomys fodiens	Presente
Rettili	Anguis fragilis	Molto rara
Rettili	Columber viridiflavus	Comune
Rettili	Coronella austriaca	Molto rara
Rettili	Lacerta bilineata	Molto rara
Rettili	Natrix natrix	Comune
Rettili	Natrix tessellata	Rara

La Regione Veneto con Delibera di Giunta n° 2371 del 27 luglio 2006 ha approvato il documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale.

Per ciascuna Z.P.S. sono state analizzate le loro caratteristiche ecologiche, fisiche, socioeconomiche e raggruppate secondo cinque classi; per ogni classe sono stati individuati gli obiettivi di conservazione che corrispondono alle segnalazioni di specie di habitat nei diversi siti della classe.

Gli ambiti di intervento ricadono all'interno della Z. P. S. IT3240026 "*Prai di Castello di Godego*", in cui sono stati individuati i seguenti obiettivi di conservazione:


- ⇒ tutela dell'avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
- ⇒ tutela della *Rana di Lataste*;
- ⇒ riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito;
- ⇒ conservazione dei prati e dei parti – pascolo mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva;
- ⇒ conservazione dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)"
- ⇒ Conservazione, miglioramento o ripristino di prati umidi e regolamentazione delle attività antropiche;
- ⇒ conservazione dell'habitat 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile";
- ⇒ conservazione del paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici.

17 RELAZIONI TRA LE PREVISIONI DI PIANO E LA RETE NATURA 2000

La porzione di sito "Prai di Castello di Godego" inclusa nel territorio comunale è interessata dalla presenza di edificato diffuso, infrastrutture viarie di tipo locale e aree agricole. Sono proprio queste ultime, connesse al reticolo idrografico di scolo, a costituire il sistema portante dell'ambito di protezione e le principali risorse per la conservazione della biodiversità locale. Come già anticipato, l'habitat riconosciuto dalla Cartografia regionale è costituito dalle Praterie magre da fieno, non riconducibili quindi ad ambiente naturali, ma aree agricole che per mantenere il loro status di habitat necessitano dell'intervento dell'uomo, quindi la pratica agricola, seppur svolta secondo modalità non intensive.

Il Piano di classificazione acustica vigente, realizzato nel 2002, qualifica gran parte del territorio compreso nel sito di protezione in classe acustica III – aree di tipo misto. Come già anticipato nel capitolo di descrizione del Piano, tale classe include soprattutto zone rurali nelle quali si riconosce la presenza di un edificato sparso e diffuso commisto a zone agricole. L'aggiornamento del Piano oggetto di analisi interviene modificando esclusivamente due ambiti territoriali compresi nella zona di protezione. Tali modifiche sono descritte dalle schede n.04 e 14 riportate al paragrafo di descrizione delle variazioni introdotte dall'aggiornamento.

Le schede n.04 e n.14 evidenziano l'introduzione di due nuove zone poste in classe I, per le quali il Piano definisce un'adeguata classe II di transizione verso il restante territorio agricolo. Si tratta di aree boscate a pioppeto, Pioppeto del bacino Avenale e Bosco di Castelfranco lungo il fosso Avenaletto, che il Piano indentifica quali aree naturali. Il PAT vigente non individua tali ambiti quali risorse della rete ecologica locale, ma segnala la valenza di corridoi ecologici secondari dei corsi d'acqua ai quali tali aree boscate si accostano. Nessuno di questi ambiti è interessato da habitat di interesse comunitario.



Planimetria di Piano aggiornata con evidenza dell'ambito territoriale oggetto di protezione in quanto appartenente alla Rete Natura 2000.

Di seguito si riportano i limiti di emissione e immissione acustica proposti quindi per il territorio compreso nel sito di protezione.

Le aree comprese nella Classe III sono soggette ai seguenti limiti:

Valore limite di emissione – Leq in dB(A)	
<i>Diurno (06.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
55	45
Valore limite di immissione – Leq in dB(A)	
<i>Diurno (06.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
60	50

Le aree comprese nella Classe I sono soggette ai seguenti limiti:

Valore limite di emissione – Leq in dB(A)	
<i>Diurno (06.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
45	35
Valore limite di immissione – Leq in dB(A)	
<i>Diurno (06.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
50	40

A fronte del fatto che il Piano non è in grado di generare effetti sugli habitat di interesse comunitario in quanto non determina trasformazioni del territorio, è necessario analizzare potenziali interferenze sugli habitat di specie al fine di valutare eventuali incidenze sullo stato di conservazione delle stesse.

Ai fini della presente analisi si assumono le seguenti considerazioni:

- ⇒ il Piano fotografa il sistema insediativo esistente e le relative destinazioni d'uso assegnando classi di emissione e immissione acustica che corrispondono in linea teorica a quelli già in essere. Il Piano è infatti volto alla gestione del tema rumore al fine di controllare l'insediamento di attività incoerenti sotto tale profilo, regolamentare le attività che derogano tali limiti al fine di minimizzarne gli effetti e sanzionare le attività incompatibili con il contesto di intervento e con la tutela della salute pubblica;
- ⇒ gli habitat di specie presenti nel territorio comunale corrispondono al territorio agricolo.

In relazione a ciò, è necessario quindi approfondire le modalità di regolamentazione del territorio agricolo che costituisce habitat di specie. Come già anticipato il territorio è incluso in classe III che vede quale valore limite di emissione 55 dB(A) e immissione 60 dB(A).

Si ricorda che il valore limite di emissione è dato dal massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente, mentre il valore limite di immissione è dato dal massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambito abitativo o nell'ambiente esterno. Considerando che la fauna selvatica ha quale limite di tolleranza 50 dB(A), è possibile affermare che a partire dalla sorgente rumorosa, e assumendo un valore limite di immissione di 60 dB(A), l'effetto si esaurisce entro una distanza pari a 1 m, quindi nell'immediatezza della sorgente sonora. Per questa ragione si ritiene che i limiti posti dal piano di zonizzazione acustica per gran parte del territorio comunale incluso nella classe III, e quindi anche nella classe I di maggior tutela, non sia in grado di degradare la funzione degli habitat di specie.

Per quanto riguarda particolari attività temporanee legate a spettacoli, manifestazioni, ma anche all'attivazione di cantieri edili è necessario fare riferimento al Regolamento allegato al Piano. Il titolo III è interamente dedicato alle manifestazioni temporanee rumorose per le quali è ammessa una autorizzazione comunale in deroga ai limiti sopra esposti. Il regolamento precisa in ogni caso che il livello di pressione sonora massimo ammesso nella classe acustica III è pari a 70 dB(A). Assumendo tale pressione e il limite di tolleranza della fauna selvatica sopra richiamato, i 50 dB(A) sono raggiunti entro una distanza di 4 m dalla sorgente rumorosa. Il limite temporale assegnato a tali attività, che risulta requisito essenziale, non consente di degradare la qualità degli habitat di specie coinvolti.

Di seguito si espone una tabella riassuntiva dei principali punti emergenti in rapporto alle relazioni possibili tra le modifiche / trasformazioni introdotte dal Piano oggetto di analisi e il sito Rete Natura 2000.

Valutazione	
Connessioni o relazioni dirette o indirette capaci di incidere negativamente sullo stato delle aree SIC e ZPS	NESSUNA Anche se il Piano incide sul tema dell'inquinamento acustico, che può costituire specifico effetto interferente potenzialmente con la conservazione degli habitat di specie, l'attribuzione delle classi acustiche segue l'attuale stato dei luoghi, confermando i livelli di idoneità rilevabili allo stato attuale
Vettori ecologici o naturalistici presenti	NESSUNO Il Piano non modifica i vettori ecologici o naturalistici presenti nell'area e non determina nuovi fattori di pressione sugli stessi
Connessioni o relazioni dirette o indirette capaci di incidere negativamente sullo stato delle specie e degli Habitat di specie	NESSUNA Il Piano propone per il sito di protezione una classificazione acustica coerente con l'uso del suolo agricolo che costituisce l'uso del suolo nettamente prevalente nell'ambito del sito di protezione. La zonizzazione proposta è quindi coerente con lo stato dei luoghi e con il mantenimento dell'attuale livello di idoneità del territorio per le specie animali potenzialmente presenti. Tale considerazione può essere estesa a tutto il territorio comunale.
Modifica dell'uso del suolo e dell'utilizzo dei luoghi	NESSUNA Il Piano non determina alcuna modifica dell'uso del suolo

L'analisi delle relazioni tra Piano e ZPS evidenzia che:

- ⇒ il Piano oggetto di analisi non introduce trasformazioni del territorio, ma disciplina le attività rumorose praticabili definendo limiti specifici di emissione e immissione acustica in base alle destinazioni prevalenti e agli orientamenti dettati dalla pianificazione comunale (PAT e PI);
- ⇒ le previsioni del Piano di Classificazione acustica non determinano incidenze verso gli habitat di interesse comunitario in quanto il Piano non ne determina la riduzione o l'alterazione dei fattori biotici e abiotici che ne consentono la conservazione;
- ⇒ il Piano assegna al territorio agricolo, che costituisce la superficie prevalente del sito di protezione, e principale habitat di specie presente nel territorio comunale, una classe acustica che consente la tollerabilità delle pressioni acustiche da parte delle specie animali presenti.

18 TUTELE E VALORI

Come indicato dall'Allegato A alla DGR 1400/2017 nel paragrafo 2.2 la Relazione Tecnica, a corredo dell'Allegato E", deve descrivere se il Piano di Classificazione acustica Comunale può in qualche modo incidere con i valori o le tutele naturalistiche già presenti nell'area.

Pertanto si è proceduto mediante analisi delle cartografie, delle banche dati sia regionali sia comunali, e anche mediante sopralluogo, alla verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali; nella seguente tabella si elencano e si descrivono gli elementi indagati e gli eventuali collegamenti con il progetto.

Elementi di Tutele/Valori	Presenza		Possibili Inferenze
	Nell'area di intervento	In aree più prossime	
Boschi	SI	NO	Nessuna
Vegetazione di pregio	NO	NO	Nessuna
Corridoi ecologici	SI	NO	Nessuna
Prati	SI	NO	Nessuna
Laghi o lagune	NO	NO	Nessuna
Zone umide	NO	NO	Nessuna
Corsi d'acqua	SI	NO	Nessuna
Grotte	NO	NO	Nessuna
Elementi di valore geologico	NO	NO	Nessuna
Elementi naturalistici di pregio	NO	NO	Nessuna
Habitat da tutelare o di pregio	SI	NO	Nessuna
Altro	NO	NO	Nessuna

Il territorio oggetto di pianificazione comprende zone boscate, presenti nel sito di protezione, corsi d'acqua interpretati quali corridoi ecologici e prati qualificati anche habitat di interesse comunitario. Tali elementi sono correttamente interpretati dal Piano nell'ambito dell'assegnazione delle classi acustiche. Si tratta di elementi ricondotti alle classi I, comprensiva degli elementi di protezione, e III dedicata al territorio rurale. I limiti assegnati consentono la conservazione del ruolo assegnato alle risorse ambientali segnalate.

19. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

Per far comprendere l'entità dell'intervento si elencano le caratteristiche più significative per la valutazione:

- ⇒ il Piano Comunale di Classificazione Acustica disciplina tutto il territorio comunale, comprensivo anche del sito di protezione senza modificare l'uso e la destinazione dei suoli;
- ⇒ la disciplina del Piano Comunale di Classificazione Acustica non interferisce con il grado di conservazione di habitat definiti prioritari o specie di rilievo secondo la normativa vigente in materia;
- ⇒ i contenuti del Piano Comunale di Classificazione Acustica non interferiscono con corridoi ecologici o con aree di tutela come definiti dalla normativa vigente e dai piani di settore o sovraordinati;
- ⇒ non si prevedono interventi che compromettano i caratteri naturalistici delle aree nucleo o delle aree di connessione naturalistica, e non si prevedono interventi tali da pregiudicare la funzione di connessione dei corridoi ecologici.

Le previsioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica non determinano effetti negativi verso le aree tutelate, non implicano rischi per gli habitat, la flora e la fauna presenti e non comportano una riduzione delle superfici degli habitat del Sito.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica non prevede modifiche con effetti possibili sulle aree tutelate dalla Rete Natura 2000, le modifiche non provocano un aggravio sullo stato ambientale e non producono incidenze sulle aree definite dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE

Analisi delle Interferenze

Interferenze tra la fase di cantiere / opere previste e il Sistema Ambientale		Modifiche introdotte
<i>Uso di risorse naturali:</i>		
prelievo di materiali (acqua, terreno, materiali litoidi, piante, animali, ecc.)		0
taglio della vegetazione (arborea, arbustiva, erbacea)		0
<i>Fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio:</i>		
consumo, occupazione, alterazione, impermeabilizzazione del suolo, costipamento del terreno		0
escavazione		0
interferenza con il deflusso idrico (superficiale e/o sotterraneo)		0
intercettazione e modifica delle correnti marine		0
trasformazione di zone umide		0
modifica delle pratiche colturali		0
inserimento di specie animali o vegetali alloctone		0
uso del suolo post intervento		0
<i>Fattori di inquinamento e di disturbo ambientale:</i>		
inquinamento del suolo		0
inquinamento dell'acqua (superficiale e/o sotterraneo)		0
inquinamento dell'aria (emissioni di gas, polveri e odori)		0
inquinamento acustico (produzione di rumore/disturbo/vibrazioni)		0
inquinamento elettromagnetico/radiazioni (ionizzanti o non ionizzanti)		0
inquinamento termico		0
inquinamento luminoso		0
produzione di rifiuti e scorie		0
<i>Rischio di incidenti:</i>		
sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, incendi, rilascio di sostanze tossiche, incidenti stradali, ecc.)		0

Legenda:

- 0 nessun effetto, nessuna interferenza;
- 1 effetti marginali senza incidenza;
- 2 effetti lievi;
- 3 effetti di media intensità;
- 4 effetti elevati.

Come parte conclusiva delle valutazioni prodotte si elencano i principali aspetti riferiti alle interferenze e agli effetti attesi:

- ⇒ in riferimento alla frammentazione o alla perdita di superficie di habitat e di habitat di specie è possibile stabilire che il Piano Comunale di Classificazione Acustica non produce effetti capaci di incidere negativamente e far ridurre l'estensione degli habitat, né per gli habitat prioritari né per quelli non prioritari; inoltre è possibile stabilire che gli interventi non producono effetti capaci di incidere sul grado di frammentazione e sull'isolamento del Sito;
- ⇒ in riferimento alla perdita di specie di interesse conservazionistico, alla perturbazione nei confronti delle specie, della flora e della fauna e alla possibilità di diminuzione delle densità di popolazione è possibile affermare che il progetto di Piano Comunale di Classificazione Acustica non produce effetti capaci di intervenire in modo negativo o dannoso su questi aspetti;
- ⇒ il Piano Comunale di Classificazione Acustica non produce effetti o incidenze in riferimento all'alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli;
- ⇒ il Piano Comunale di Classificazione Acustica non produce incidenze o interferenze che possano incidere sullo stato di conservazione degli habitat e non produce incidenze o interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti.

20 CONSIDERAZIONI

La disciplina definita dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), sebbene interessi anche il territorio compreso all'interno del ZPS IT 3240026 denominato Prai di Castello di Godego, non comporta effetti significativo e/o negativi all'ambito ZPS. Il Piano non determina la trasformazione dell'uso del suolo e delle destinazioni d'uso assegnate, ma prevede la definizione dei limiti di emissioni e immissione acustica coerenti con l'attuale assetto territoriale. In particolare, gran parte del sito di protezione incluso nel comune di Castello di Godego è compresa in classe III che rappresenta in termini di inquinamento acustico il territorio rurale, coerentemente quindi con l'attuale copertura del suolo.

A fronte delle analisi relative al Piano e alle sue relazioni con le aree e gli elementi tutelati dalla Direttiva Habitat, è possibile escludere che vi siano danni ed effetti negativi sulle aree di

tutela, sugli habitat presenti e sulle condizioni delle specie presenti nel ZPS IT 3240026 "Prai di Castello di Godego".

Valutazione	
definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi	Validità del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).
identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione	ZPS IT 3240026 Prai di Castello di Godego
identificazione degli effetti sinergici e cumulativi	Non vi sono effetti cumulativi associati al Piano.
identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono	Non vi sono effetti e non vi sono relazioni con i vettori, dirette o indirette da tenere in considerazione.
previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat	In riferimento agli habitat presenti e ai Siti di Tutela non vi sono effetti in alcun modo significativi per gli habitat e per le specie.

A conclusione della relazione tecnica di cui all'Allegato "E" della DGR 1400/2017, viste le caratteristiche del Piano Comunale di Classificazione Acustica, la non inferenza con gli habitat di tipo prioritario e visto che con esse non hanno relazioni o vettori di connessione, è possibile escludere che vi siano danni ed effetti negativi sulle aree di tutela.

21 ESITO DELLA PROCEDURA VALITATIVA

La presente Relazione Tecnica ha esaminato le caratteristiche del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Castello di Godego (TV) e la possibile interferenza degli stessi con gli habitat e le specie oggetto di tutela.

L'analisi ha permesso di:

- ⇒ escludere la possibilità che le azioni del Piano di Classificazione Acustica possano determinare interferenze negative sugli habitat di interesse comunitario e sull'idoneità ambientale del territorio per le specie oggetto di tutela;
- ⇒ escludere effetti di frammentazione ed interruzione delle funzioni ecologiche della rete ecologica da parte del progetto, delle aree di mitigazione e compensazione, delle siepi e filari riconosciuti da tutelare;
- ⇒ escludere la possibilità di modifica del grado di conservazione delle specie e degli habitat in ragione dell'assenza di interferenze con gli stessi.

In ragione di quanto sopra indicato si ritiene che non vi siano significativi effetti negativi diretti e/o indiretti sugli habitat in generale e sugli habitat di specie dell'Allegato II-IV Direttiva 92/43/Cee e Allegato I 2009/147/C e, pertanto, si ritiene che le trasformazioni previste dal Piano di Classificazione Acustica Comunale possano ricadere nella fattispecie di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR. 1400 del 29/08/2017 al punto:

"23) piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."

Giugno 2023

Il Tecnico Valutatore

Dott.ssa Sara Margaretto

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.